

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/11/2009)

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Disciplina degli accessi su strade extraurbane provinciali
- Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili
- Art. 5 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione
- Art. 6 - Titolo autorizzativo
- Art. 7 – Classificazione dei passi carrabili
- Art. 8 - Passi carrabili temporanei
- Art. 9 - Passi carrabili già utilizzati
- Art. 10 - Diritti di istruttoria e sopralluogo
- Art. 11 – Disciplina e tariffe: criteri di determinazione
- Art. 12 - Sanzioni e vigilanza
- Art. 13 - Norme di rinvio
- Art. 14– Modifiche ed entrata in vigore
- Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento il Comune di Piana di Monte Verna disciplina il rilascio delle autorizzazioni dei passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelle provinciali situate nel centro abitato, ritenendo la mappatura analitica degli accessi un elemento fondamentale per la viabilità, l'ordine e la sicurezza dei cittadini. Il presente regolamento, nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche e del vigente Codice della Strada, prevede:

- a) Modalità per le domande ai fini dell'ottenimento diretto delle autorizzazioni ai passi carrabili, in caso di pratiche edilizie che includono accessi carrabili alle proprietà;
- b) Modalità per le domande per nuove autorizzazioni o modifiche di quelle esistenti;
- c) Modalità per le domande in sanatoria per i passi carrabili già utilizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- d) Modalità per le domande di ottenimento di accessi carrabili temporanei.

Art. 2 - Definizioni

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione di veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Art. 3 - Disciplina degli accessi su strade extraurbane provinciali

1. E' esclusa dal presente regolamento la regolamentazione delle autorizzazioni dei passi carrabili sulle strade provinciali ubicate fuori dai centri abitati.
2. L'autorizzazione dei passi carrabili sulle strade provinciali all'interno dei centri abitati avviene rispettando le norme del Codice della Strada e il rilascio dell'autorizzazione comunale è vincolata al nulla osta dell'Amministrazione provinciale, settore Viabilità.
3. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).
4. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
5. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - a. non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;

- b. agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- c. rispettare le norme di legge vigenti.

Art. 5 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 6 - Titolo autorizzativo

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili e la modifica di quelli esistenti sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, in ogni caso corredata dal progetto in triplice copia firmato da un tecnico abilitato salvo i casi previsti dal comma 3.
2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.
3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile ma prevede una procedura semplificata con l'esenzione dell'obbligo di presentazione dei disegni allegati, salvo che ciò venga richiesto dall'Ufficio tecnico nell'istruttoria.
4. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti gli eventuali lavori su suolo pubblico o soggetto servitù di pubblico passaggio da effettuare.
5. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.
6. L'autorizzazione è concessa a tempo illimitato, fatto salvo la facoltà dell'Amministrazione di chiederne la revisione in caso di lavori edili che interessino gli accessi o altre opere pubbliche per le quali la presenza del passo carrabile costituisca pregiudizio o grave pericolo per la circolazione stradale e/o l'incolumità dei cittadini.
7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre in modo visibile il cartello fornito dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal suo rilascio e di rimuovere ogni altro cartello o indicazione fuorviante o comunque non conforme al Codice della Strada.

Art. 7 - Classificazione dei passi carrabili

I passi carrabili del Comune di Piana di Monte Verna sono classificati nelle seguenti categorie:

- A. Accessi limitati a ciclomotori e motocicli. Essi possono avere una larghezza massima di m. 1,50;
- B. Accessi a box o unità immobiliari singole. Essi hanno una larghezza massima di m. 3;

- C. Accessi a unità immobiliari multiple, box multipli o comunque di larghezza superiore a m. 3.
- D. Accessi a strade private.

Art. 8 - Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri, manifestazioni ecc.) per un massimo di 12 mesi, rinnovabili per identici periodi fino alla ultimazione dei lavori edili.
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. I richiedenti devono presentare domanda versando un contributo unico forfettario di Euro 50 ricevendo relativa autorizzazione per 12 mesi.

Art. 9 - Passi carrabili già utilizzati

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli attuali utilizzatori di accessi dalle strade comunali devono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria. Dopo tale termine dovrà essere presentata domanda di nuova autorizzazione.
2. Per gli accessi già utilizzati all'entrata in vigore del presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'amministrazione, salvo il caso che gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini, come da relazione dell'Ufficio tecnico. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui al comma precedente l'Ufficio tecnico può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

Art. 10 - Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura unica di euro 40,00.
Tale diritto è dovuto per tutte le tipologie di domanda come definite dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 11 – Disciplina e tariffe: criteri di determinazione.

In conformità all'articolo 44 del D. Lgs. n. 507/1993 ed essendo questo Comune di classe V, la tariffa annua da pagare è di Lire 51.000 (oggi, € 26,34) ridotta del 50% (articolo 44, comma 3, del citato D. Lgs. n. 507/1993) e, quindi, pari a € 13,17 al mq. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare <<convenzionale>>.

Art. 12 - Sanzioni e vigilanza

1. In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).
2. Il personale di Polizia Municipale è tenuto alla sorveglianza delle aree di accesso carrabile sanzionando le soste vietate ai sensi del Codice della Strada, qualora i parcheggi siano di ostacolo all'accesso di veicoli.
3. L'Ufficio Tributi è tenuto a controllare e verificare la regolare corresponsione della tassa comunale.

Art. 13 - Norme di rinvio

Il presente regolamento fa salve le norme riguardanti i passi carrabili contenute nel nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 14 - Modifiche ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale che è anche l'organismo deputato alle sue modifiche. La modifica delle quote per il diritto di istruttoria e sopralluogo di cui all'articolo 10 del presente regolamento possono essere modificati con delibera della Giunta Comunale.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

1. E' abrogato il vigente regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili nonché ogni altra norma comunale incompatibile con il presente regolamento.
2. L'attività per le autorizzazioni su strade provinciali di cui all'art 3 avverrà dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento previo intesa con l'Amministrazione provinciale riguardo le modalità per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni riguardanti gli accessi alle strade provinciali del Comune di Piana di Monte Verna.

FAC-SIMILE

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

**DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
PER PASSO CARRABILE**

- Domanda in sanatoria per i passi carrabili già utilizzati**
- Domanda per passi carrabili con pratiche edilizie autorizzate**
- Domanda per nuovi passi carrabili**
- Domanda per modifica di autorizzazione esistente n**
- Domanda per accessi carrabili temporanei**

Il sottoscritto

nato il a

residente aindirizzo.....

recapito telefonico.....

- Proprietario
- Delegato dal proprietario
- Amministratore della proprietà

Chiede ai sensi del Regolamento comunale vigente il rilascio dell'autorizzazione al seguente accesso carrabile

- Accesso per ciclomotori e motocicli (larghezza max 1,50m)
- Accessi a box o unità immobiliari singole
- Accessi a unità immobiliari multiple o di larghezza superiore a m. 3
- Accessi a strade private

ubicato in località

indirizzo

Allega a tal fine:

- Nessuna planimetria in quanto l'accesso è già utilizzato
- Nessuna planimetria in quanto già depositata pratica edilizia n..... in Comune
- Disegni e planimetrie

Allega per i diritti di istruttoria e sopralluogo versamento di Euro

Firma